

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | [ID: 10704] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un parco eolico denominato "Cantorato" costituito da 20 aerogeneratori per una potenza complessiva di 124 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Belcastro (CZ) Marcedusa (CZ), Cutro (KR), Mesoraca (KR), Roccabernarda (KR), san Mauro Marchesato (KR) e Scandale (KR). Proponente: Energia Levante S.r.l. |
|----------------|---|

Progetto pubblicato il 12.12.2023 - identificato con il codice ID_VIP 10704 Portale MASE.

Controdeduzioni alle Osservazioni proposte dal sig. Morelli Mario.

In premessa si evidenzia che sulle particelle n. 71-75 del foglio n.17 del comune di Scandale sarà ubicata esclusivamente la Sottostazione dei Produttori mentre la sola Stazione di RETE TERNA insite sulla particella 79 per come riportato nel progetto per la realizzazione di un impianto eolico della Energia Levante srl denominato "Fauci" pubblicato sul sito del MITE alla sezione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali in data 17/07/2023.


Dalla documentazione progettuale è evidente che alcun nocumento verrà arrecato alle piante di olivo del Sig. Morelli, in quanto la Sottostazione dei Produttori verrà realizzata sulle particelle n. 71 e 75 del foglio 17, **utilizzate a seminativo**, come verificabile dalla Tavola CA_01_AGRO_pedo-agronomica, Capitolo 5 della Relazione, nella quale sono riportati i Siti delle Colture Interferenti con il progetto e *la particella n. 79, non è tra questi*. La viabilità di progetto è localizzata a distanza di non incidenza dall'oliveto, per come verificabile dagli elaborati grafici di progetto.

Il progetto, proposto dalla società Energia Levante srl, ***non è di incidenza con alberi monumentali***, di cui alla Legge 10/2013, "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e ss.mm.ii., della Legge Regione Calabria del 7 dicembre 2009, n. 47, (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della né esistono della Calabria" e della Legge Regione Calabria n°1 del 22 gennaio 2019 recante Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47, (tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) risultando l'oliveto del Sig. Morelli, ubicato sulla particella 79 del foglio 17, del comune di Scandale.

La dichiarazione ***di non interferenza con gli alberi monumentali iscritti nell'elenco della regione Calabria è verificabile collegandosi sul sito ufficiale, all'indirizzo:***

https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento11/subsite/settori/parchi_ree_naturali_p_rotette/alberimonumentali/, elenco "Alberi Monumentali CSV", **da cui risulta che sulle particelle catastali oggetto di censura da parte del Sig. Morelli NON RISULTA CENSITO NESSUN ALBERO MONUMENTALE.**

Sul sito ufficiale dell'ARSAC – Agenzia Regionale per lo Sviluppo della Agricoltura Calabrese all'indirizzo <https://www.arsacweb.it/alberi-monumentali-ditalia-informazioni-e-localizzazione-tramite-la-mappa-interattiva/> è presente mappa interattiva degli alberi monumentali calabresi, dalla quale è rilevabile una distanza di 11,02 km, in linea d'aria tra il più vicino albero monumentale, censito in Piazza Aldo Barbaro del Comune di Roccabernarda ed il sito di realizzazione della Sottostazione dei Produttori, come evidenziato nella cartografia sotto riportata.



La realizzazione della Sottostazione dei Produttori della società Energia Levante s.r.l., non compromette l'assoggettamento dell'azienda agricola conduttrice della superficie al metodo biologico di cui al Reg. Ue 2018/848, potendo continuare regolarmente ad ottenere, quindi, produzioni biologiche certificate e la relativa contribuzione.

Le opere di realizzazione della stazione dei Produttori, **rientrano nella fattispecie di opere edili, che sono certamente realizzabili all'interno del procedimento di coltivazione "biologica" di cui al Reg. Ue 2018/848.**

Per quanto, nel corpo dell'osservazione il Sig. Morelli, che fa riferimento ad un *potenziale* inserimento delle piante del proprio oliveto nel Registro degli Alberi monumentali di olivo di cui alla Legge regionale della Calabria n. 30 ottobre 2012, n. 48 "Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria" e successivamente modificata con legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014, ma non vi è nessuna documentazione che ne comprovi l'inclusione, oltre ad essere l'oliveto in alcun modo interessato dal progetto della società Energia Levante s.r.l.

La realizzazione della Sottostazione dei Produttori, in un fondo agricolo coltivato a seminativo che interessa le particelle n. 71 e 75, del foglio 17, del comune di Scandale, non produce nessun documento alle piante di olivo del Sig. Morelli, in quanto piantumate su altre particelle catastali e non incidenti con le opere in progetto ne inficia la loro iscrizione nel Registro di tutela, IGP Olio di Calabria, il cui assoggettamento dipende **unicamente:**

- a) dalla zona di produzione;
- b) dal metodo di ottenimento;
- c) dalle varietà;
- d) dal sesto di impianto praticato.

Ai sensi del comma 1, dell'art. 19 "Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico" Decreto Masaf

del 23/12/2022, sono considerati oliveti di particolare valore paesaggistico *tutti gli oliveti con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, come nel caso della regione Calabria, di 400 piante per ettaro.*

Alcuna altra valenza ambientale e/o paesaggistica diversa può essere attribuita al "Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico" Eco-schema 3 della PAC 2023/2027.

Si ribadisce che il progetto proposto dalla società Energia Levante s.r.l., non arreca nessun documento alle piante di olivo del Sig. Morelli, stante il fatto, che le opere edili Sottostazione dei Produttori elettrica della società Energia Levante s.r.l., sarà realizzata sulla particella n. 71 e 75 del foglio 17, utilizzate a seminativo, per come verificabile dalla Tavola CA_01_AGRO_pedo-agronomica, in cui sono indicati puntualmente al

capitolo n. 5 i siti delle Colture Interferenti con il progetto (la particella n. 79 del foglio n. 17 del comune di Scandale e n. 7 del foglio n. 1 del comune di Cutro non sono tra questi) e la viabilità si terrà a distanza debita dallo stesso oliveto per come verificabile dagli elaborati grafici.

Si certifica, che per mero refuso è stata riportata, nella Valutazione di Incidenza, l'ubicazione della Sottostazione dei Produttori sulla particella n. 79 del foglio 17, del comune di Scandale, mentre dagli stessi elaborati grafici georiferiti, in WGS84 f.33, la particella 79 non sarà interessata dal progetto della Sottostazione dei Produttori della società Energia Levante s.r.l..

Ancora e nel merito, in ecologia, l'intervento dell'uomo sull'ambiente naturale allo scopo di adattarlo, e quindi trasformarlo e alterarlo ai suoi interessi, è definito antropizzazione. Poco rileva se il processo di lavorazione avviene con tecniche di minima lavorazione del suolo o con pratiche più invasive e/o con tecniche di gestione votate alla agricoltura biologica piuttosto che a quella convenzionale. La pratica agricola determina, di fatto, l'antropizzazione del suolo e solo lasciando lo stesso incolto si riottiene la naturalità e la complessità biologica della macchia Mediterranea, nel caso di specie, invocata dal sig. Morelli.

La circostanza, di cui in narrativa, per stessa ammissione del Sig. Morelli, non si rileva nel caso di specie poiché, percependo su detti fondi premi comunitari della PAC 2023/2027, concessi esclusivamente agli agricoltori che ai sensi del comma 3 dell'art. 3 "Definizioni" del Decreto Masaf, del 23/12/2022 si impegnano al *mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica culturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari*, coltiva, lavora, attua pratiche agronomiche per conservare la coltivabilità dei suoli.

Per quanto alla suscettibilità al miglioramento fondiario, si evidenzia che detta locuzione appartiene ad ogni suolo agricolo e non è prerogativa solo di alcuni e privilegiati terreni a discapito di altri, essendo il miglioramento fondiario *un investimento di capitale e di lavoro, attuato nell'ambito dell'azienda agricola, che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo rustico, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni, intesa come attitudine produttiva degli stessi*.

In ultimo, sul fondo del Sig. Morelli, non è prevista l'installazione di aerogeneratori, ragion per cui, non è stato necessario lo studio per l'eventuale riduzione della impollinazione anemofila dell'olivo.

Catanzaro 02/02/2024

Gli specialisti:

Dott. Agr. Leonardo Petrone

Dott. For. Roberto Giordano